

TRIBUNALE DI BARI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13366/2022 r.g., promossa
da

Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico
e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Michele Pratelli, domiciliatario, giusta procura
in atti

-ricorrente/attrice-

contro

Controparte_1 in persona legale rappre-
sentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Donato Di
Marzo, domiciliatario, giusta procura in atti

-resistente/convenuta-

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
20/11/2025, che qui si intende riportato

TRIBUNALE DI BARI

MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Con ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. depositato in data 10/11/2022, *Parte_1* ha adito questo Tribunale deducendo l'inadempimento di *Controparte_1* [...] all'obbligazione derivante dal preventivo del 20/05/2022, a mezzo del quale quest'ultima, nella qualità di promittente venditore, si era impegnata a consegnare alla ricorrente materiale consistente in puntelli e cavalletti per l'appoggio di imbarcazioni in lavorazione presso i cantieri della *Parte_1* previo pagamento del corrispettivo, pure versato mediante due bonifici bancari in data 25/05/2022 e 30/06/2022.

In particolare, la venditrice, dopo aver emesso fattura in data 30/06/2022, non aveva consegnato la merce ordinata, trattenendo la somma incassata.

Su dette basi di fatto, la ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di fornitura e, per l'effetto, la condanna della convenuta *Controparte_1* alla restituzione della somma percepita a titolo di corrispettivo, pari a € 14.000,82, oltre agli interessi, il tutto con vittoria di spese.

I.2.- Con comparsa di risposta depositata il

28/02/2023, si è costituita *Controparte_1* (d'ora innanzi, per brevità, anche *CP_1* o convenuta), la quale, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo per omesso avvertimento ex art. 163, co. 3, n. 7 c.p.c. e richiamato dall'art. 702bis, comma 1 c.p.c., ha concluso per il rigetto, la revoca e/o l'inammissibilità del ricorso, oltre all'accertamento della temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c. e la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni. Ha inoltre chiesto accertarsi il collegamento tra la *Parte_1* e la *Controparte_2* previa autorizzazione alla chiamata in giudizio della seconda.

I.3.- Rigettate con ord. del 10/03/2023 sia l'eccezione di nullità del ricorso, sia la richiesta di chiamata in causa del terzo, il rito sommario è stato mutato in ordinario, ai sensi dell'art. 702-ter, co.3, c.p.c.

I.4. - All'udienza del 25/05/2023 è stata rigettata la richiesta della convenuta di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di *Parte_2*

[...] - In sede istruttoria, è stato ordinato all'attrice ex art. 210 c.p.c. di produrre l'atto di cessione di ramo di azienda del 29/12/2021 presumibilmente avvenuta tra *Parte_1* ed *Controparte_2* rigettato ogni altro mezzo di prova (ord. 17/01/2024).

In data 09/05/2024, l'attrice, allegando l'impossibilità di esibizione del documento, ha formulato istanza di revoca della suddetta ordinanza istruttoria. Tale istanza è stata

rigettata con ordinanza in data 17/05/2025.

I.6. - Sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche, al cui deposito ha provveduto soltanto Parte_1

II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere scrutinate nell'ordine logico-giuridico.

II.1.- In via preliminare, va ribadita l'insussistenza di vizi processuali della domanda introduttiva, quali la nullità del ricorso, infondatamente eccepita dalla convenuta, potendosi in proposito richiamare il contenuto dell'ordinanza 10/3/2023, con la quale è stata pure negata l'ammissibilità della chiamata in causa del terzo, siccome irritualmente formulata.

Del pari, va ribadita l'insussistenza del litisconsorzio necessario, pure invocato dalla convenuta, senza che ve ne sia il presupposto sostanziale.

II.2.- Nel merito, premesso il noto criterio distributivo dell'onere probatorio in materia (per tutte, Cass. SU n. 13533/2001: *"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo*

dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"), rileva ai fini della decisione che, incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa, mentre l'attrice ha prodotto la fonte negoziale dell'obbligazione (preventivo del 20/05/2022) ed allegato l'inadempimento della controparte (mancata consegna della merce), la convenuta, su cui grava la prova del fatto modificativo/estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, non solo non ha provato di avere eseguito regolarmente la propria prestazione, ma non ha sollevato alcuna contestazione in ordine né all'adempimento della controparte (e, con esso, al fatto di avere trattenuto le somme versatele dalla **Parte_1** , né al proprio inadempimento, avendo viceversa incentrato la sua difesa in giudizio su argomentazioni afferenti a tutt'altra questione (quale il "collegamento" della società attrice con una società terza, nei confronti della quale la **CP_1** assume di vantare proprie ragioni di credito), così manifestando la precisa volontà di non dare seguito alle obbligazioni contrattualmente assunte.

Al riguardo l'art.115 c.p.c. prevede che, ai fini della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, concorrono i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita; disposizione completata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *"Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici - e quindi possono essere posti a fondamento*

della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza" (Cass. n. 14403/2022)

Invero dalla stessa difesa di **Controparte_1** si ricava inequivocamente non solo l'ammissione di non aver estinto il proprio debito contrattuale verso la controparte, ma anche la precisa volontà di non adempiere.

Acclarato dunque l'inadempimento dedotto dall'attrice, resta da dire che è fuori discussione la non scarsa importanza per la parte adempiente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c., avuto riguardo al totale svuotamento del sinallagma contrattuale, insito nella mancata ricezione della merce acquistata, a fronte del pagamento del prezzo pattuito.

In definitiva restano integrati, ai sensi dell'art. 1453 c.c., gli elementi costitutivi della chiesta risoluzione del contratto di vendita di cui al preventivo del 20/05/2022, che, pertanto, va dichiarata in ragione dell'inadempimento imputabile in via esclusiva alla **[...]** **CP_3**, parte venditrice.

II.3.- Accertato il venir meno del vincolo contrattuale, il credito restitutorio vantato da **Parte_1** si atteggia a normale effetto della risoluzione del contratto stipulato tra le parti, con la conseguenza che dalla

retroattività dello scioglimento del vincolo sancita dall'art. 1458 c.c. discende il diritto dell'attrice, quale parte non inadempiente, di ottenere la somma di €14.000,82, versata in esecuzione del contratto risolto.

Tale somma, così come espressamente richiesto con il ricorso introduttivo, dev'essere aumentata degli interessi nella misura di cui al d. lgs. n. 231/2002, dalla domanda al soddisfo.

II.4.- Resta da dire dell'inammissibilità della domanda, di natura riconvenzionale, con cui la **CP_1** ha chiesto di *"dichiarare l'esistenza del collegamento tra le società **Parte_1** e **Controparte_4** .*

Invero, in disparte ogni considerazione di merito (la domanda, nella sua pur evidente genericità, è rimasta sfornita di prova), viene prioritariamente in rilievo, per un verso, la costituzione tardiva della convenuta secondo le regole del rito applicabile *ratione temporis* (art.702-bis, co. 4, c.p.c., da cui si evince la decadenza, essendosi la convenuta costituita mediante il deposito telematico della propria memoria in data 28/2/2023, allorquando il termine a ritroso dei 10 giorni anteriori all'udienza fissata per il 9/3/2023 era già scaduto) e, per altro verso, la mancanza dell'altro contraddittore, alla cui chiamata in causa la convenuta aveva tardivamente - e perciò inammissibilmente - chiesto di essere autorizzata.

II.5.- Con l'accoglimento della domanda attorea resta assorbita la domanda di risarcimento del danno per lite te-

TRIBUNALE DI BARI

meraria, avanzata dalla CP_1

III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.

Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle "prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 23/10/2022).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, nonché della difficoltà delle questioni trattate:

Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00			
		Parte_3	
Studio	919,00	//	919,00
Introduttiva	777,00	//	777,00
Istruttoria	1.680,00	-30%	1.176,00
Decisoria	1.701,00	//	1.701,00
TOTALE			4.573,00

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 10/11/2022, da

Parte_1 nei confronti di Controparte_1

[...] ogni contraria istanza disattesa, così prov-

TRIBUNALE DI BARI

vede:

a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:

a.1) DICHIARA la risoluzione del contratto di fornitura di cui al preventivo del 20.05.2022, per inadempimento della venditrice convenuta;

a.2) CONDANNA *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* della somma di €14.000,82, oltre agli interessi nella misura di cui al d. lgs. n. 231/2002 dalla domanda al soddisfo, a titolo di restituzione;

b) DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta;

c) CONDANNA la convenuta *Controparte_1* al pagamento, in favore dell'attrice *Parte_1* delle spese processuali, che liquida, quanto agli esborsi, in €263,50 e, quanto ai compensi difensivi, in €4.573,00, oltre a rimborso forf. spese generali (15% compensi), Iva e Cpa come per legge.

Bari, 14/4/2026

Il Giudice - *Antonio Ruffino*